



PUBBLICATO ALL'ALBO DI ATENEIO IL 28.01.2019

Decreto Rettorale Prot. n. 20428

**N. 46**

### **IL RETTORE**

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

**VISTO** il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, ed in particolare l'art. 24, commi 2 e 6, relativo al Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTO** il Decreto del Rettore n. 47 del 24.02.2014, con il quale è stato emanato il Regolamento Generale di Ateneo;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico del 13 novembre 2018, con la quale, acquisito il prescritto parere del Consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 23 ottobre 2018, il Senato accademico ha approvato la modifica del Regolamento Generale di Ateneo consistente nell'introduzione dell'art. 22 -bis ;

**VISTA** la propria nota in data 3 dicembre 2018, Prot. 188219, con la quale il testo di Regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i prescritti controlli di legittimità e di merito, a norma dell'art. 6 della legge 168/1989;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con comunicazione Prot. 0008627 del 15/01/2019, ha comunicato il nulla osta alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo;

**ACCERTATO** che si è pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del Regolamento generale d'Ateneo

### **DECRETA**

E' modificato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 24 dello Statuto dell'Ateneo, il Regolamento Generale d'Ateneo, con l'introduzione dell'art. 22 -bis il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il nuovo Regolamento Generale d'Ateneo entra in vigore il 12 febbraio 2019.

Modena, 28.01.2019

**IL RETTORE**  
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)



Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018

Senato Accademico del 13 novembre 2018

Emanato con D.R. 46 del 28.01.2019 - pubblicato all'Albo di Ateneo il 28.01.2019

## **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 - Il Regolamento Generale di Ateneo**

**ART. 2 - Revoca di cariche monocratiche**

### **TITOLO II - NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

**Art. 3 Il Rettore (Art. 10 Statuto)**

**Art. 4 Il Pro Rettore Vicario e il Pro Rettore di Reggio Emilia (Art. 11 Statuto)**

**ART. 5 - Il Senato Accademico (Art. 12 Statuto)**

**ART. 6 - Il Consiglio di Amministrazione (Art. 13 Statuto)**

**ART. 7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 14 Statuto)**

**ART. 8 - Il Nucleo di Valutazione (Art. 15 Statuto)**

**ART. 9 – Il Presidio della Qualità**

**ART. 10 Il Collegio di Disciplina (Art. 18 Statuto)**

**ART. 11 - Il Comitato Unico di Garanzia (Art. 19 Statuto)**

**ART. 12 - La Consulta del Personale tecnico-amministrativo (Art. 20 Statuto)**

**ART. 13 - La Conferenza degli Studenti (Art. 21 Statuto)**

**ART. 14 - La Commissione Etica di Ateneo (Art. 3 Statuto)**

**ART. 15 - Il Consiglio dei Garanti (Art. 48 Statuto)**

**ART. 16- Il Difensore Civico (Art. 48 Statuto)**

**ART. 17 - Il Comitato dei Sostenitori (art. 41 Statuto)**

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE**

**ART. 18 - Il Regolamento Quadro dei Dipartimenti**

**ART. 19 - La Conferenza dei Direttori di Dipartimento (Art. 27 Statuto)**

**ART. 20 - La Scuola di Ateneo (Art. 33 Statuto)**

**ART. 21 - La Commissione Paritetica docenti-studenti (art. 32 Statuto)**

### **TITOLO IV - CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO – FONDAZIONE UNIVERSITARIA “MARCO BIAGI”**

**Art. 22 - Centri di Ricerca e di Servizio (Artt. 35 e 36 Statuto)**

**ART. 22/BIS - Fondazione universitaria Marco Biagi (Art. 59 comma 3 legge 23 dicembre 2000, nr. 388)**

### **TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 23 - Rinvio ad altri regolamenti**

**ART. 24 -Rapporti tra regolamenti**

**ART. 25 - Disposizioni transitorie**

**ART. 26 - Entrata in vigore del Regolamento**

## REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1

##### **Il Regolamento Generale di Ateneo**

1. Il Regolamento Generale d'Ateneo disciplina, nel rispetto delle norme di Legge e dello Statuto, l'organizzazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", anche tramite rinvio ad altro specifico Regolamento approvato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo.

#### ART. 2

##### **Revoca di cariche monocratiche**

1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge o dallo Statuto, la revoca delle cariche monocratiche di cui al presente Regolamento puo' avvenire con una procedura uguale e contraria rispetto a quella di nomina, nonché con il medesimo *quorum* costitutivo e deliberativo.

### TITOLO II

#### NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

#### Art. 3

##### **Il Rettore (Art. 10 Statuto)**

1. Il Rettore ha la rappresentanza dell'Università e svolge tutte le funzioni indicate dallo Statuto di Ateneo e da altre norme o Regolamenti.  
2. L'elezione del Rettore è disciplinata dall'apposito Regolamento Elettorale di Ateneo.

#### Art. 4

##### **Il Pro Rettore Vicario e il Pro Rettore di Reggio Emilia (Art. 11 Statuto)**

1. Il Pro Rettore Vicario e il Pro Rettore di Reggio Emilia sono cariche fiduciarie; gli stessi sono nominati, ed eventualmente possono essere revocati, con Decreto rettorale.

#### ART. 5

##### **Il Senato Accademico (Art. 12 Statuto)**

1. Il Senato rappresenta la comunità accademica ed esercita le funzioni di cui allo Statuto.  
2. Il funzionamento del Senato Accademico è disciplinato da apposito Regolamento interno, che dovrà in ogni caso prevedere:

- a) le modalità di convocazione delle sedute;
- b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;
- c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
- d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto;
- e) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
- f) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;

- g) la decadenza dall'incarico, con relative modalità, per i componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare;
3. Il Direttore Generale, ovvero in sua assenza il funzionario più alto in grado, svolge anche le funzioni di Segretario.

#### **ART. 6**

##### **Il Consiglio di Amministrazione (Art. 13 Statuto)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo strategico, di pianificazione, di coordinamento e di verifica delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture scientifiche e didattiche
2. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da apposito Regolamento interno, che deve comunque prevedere:
  - a) le modalità di convocazione delle sedute;
  - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a sei nel corso di un anno accademico;
  - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
  - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto;
  - e) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
  - f) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
  - g) la decadenza dall'incarico, con relative modalità, per i componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo, risultando assenti a più della metà delle riunioni convocate nel corso di un intero anno solare;
3. Il Direttore Generale, ovvero in sua assenza il funzionario più alto in grado, svolge anche le funzioni di Segretario.

#### **ART. 7**

##### **Il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 14 Statuto)**

1. Presso l'Università è costituito un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tra cui: uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
3. Non può essere componente del Collegio dei Revisori dei conti il personale dipendente dell'Università.
4. I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta, salvo revoca in caso di inadempienza
5. Per i componenti del collegio dei revisori valgono le cause di incompatibilità e di decadenza di cui previste per i componenti dei Collegi Sindacali all'art. 2399 cod. civ.
6. Al Collegio dei Revisori spetta in particolare:
  - a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa;
  - b) esaminare il bilancio di previsione;
  - c) esaminare le variazioni e l'assestamento del bilancio di previsione;

- d) attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- e) esaminare, verificare e validare ogni rendiconto previsto da norma e Regolamenti.
7. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università, dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
8. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri e sono responsabili del loro operato secondo disposizioni relative ai componenti del Collegio Sindacale di cui all'art.2407 c.c..
9. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Università, dei Dipartimenti o degli altri Centri di spesa, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza e, se ne ricorrono le condizioni, presentano denuncia alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti.
10. Per l'espletamento delle loro funzioni, i membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli organi collegiali dei Dipartimenti e degli altri Centri di spesa.
- 11. Ai Revisori è attribuito un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, salve eventuali successive modifiche previste dalla normativa vigente.**
12. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

## ART. 8

### Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è costituito ai sensi della Legge n. 370/1999 (art. 1), della Legge n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. q) e dello Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia (art. 15). E' costituito da 7 componenti in prevalenza esterni all'Ateneo, individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperti in campo della valutazione e i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università.
2. Il Nucleo è integrato da una rappresentanza elettiva degli studenti dell'Ateneo nella misura di due.
3. Ai componenti del Nucleo di Valutazione spetta un compenso annuale definito dagli Organi Accademici sulla base dei vincoli di spesa e di compenso per il funzionamento degli Organi di Ateneo stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Rettore, su delibera del Senato Accademico.  
Il Coordinatore è individuato dal Nucleo di Valutazione stesso tra i componenti, esclusa la rappresentanza studentesca, nella prima riunione.
5. Il Nucleo di Valutazione, entro 3 mesi dall'insediamento, redige e approva un suo regolamento interno utile alla organizzazione e alla realizzazione della propria attività.
6. L'Università assicura al NdV l'autonomia operativa e i mezzi adeguati, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
7. La durata in carica dei componenti del Nucleo è regolamentata secondo quanto espresso dallo statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, art. 15. I componenti che ingiustificatamente non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dall'incarico senza necessità di integrare la posizione vacante.
8. Le incompatibilità per la carica di componente del Nucleo di Valutazione sono elencate nello statuto dell'università di Modena e Reggio Emilia, art. 15.

## ART. 9

### Il Presidio della Qualità

1. E' istituito il Presidio della Qualità, che sarà disciplinato da apposito Regolamento, cui si fa rinvio.

#### **ART. 10**

##### **Il Collegio di Disciplina (Art. 18 Statuto)**

1. Il Collegio di Disciplina, nel rispetto del principio del giudizio fra pari, è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, nella composizione e con le modalità di cui allo Statuto di Ateneo.
2. Il regolamento interno del Collegio di Disciplina, cui si fa rinvio, è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 11**

##### **Il Comitato Unico di Garanzia (Art. 19 Statuto)**

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera nella composizione e con le modalità di cui allo Statuto di Ateneo e di cui al relativo regolamento di funzionamento.

#### **ART. 12**

##### **La Consulta del Personale tecnico-amministrativo (Art. 20 Statuto)**

1. La Consulta del Personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, ha funzioni consultive e propositive relativamente all'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e alle questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, svolgendo le funzioni ed i compiti indicati dallo Statuto di Ateneo.
2. Il funzionamento della Consulta del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito Regolamento interno.
3. Il Regolamento deve comunque prevedere:
  - a) le modalità di convocazione delle sedute;
  - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a tre nel corso di un anno accademico;
  - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
  - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto;

#### **ART. 13**

##### **La Conferenza degli Studenti (Art. 21 Statuto)**

1. La Conferenza degli Studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti universitari, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
2. Il funzionamento della Conferenza degli studenti è disciplinato dal apposito Regolamento, che dovrà in ogni caso prevedere:
  - a) le modalità di convocazione delle sedute;
  - b) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a tre nel corso di un anno accademico;
  - c) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
  - d) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 46 dello Statuto;
  - g) le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;
  - h) il contingentamento dei tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;

i) le modalità di designazione del rappresentante degli studenti in seno ad altri organi di Ateneo

#### **ART. 14**

##### **La Commissione Etica di Ateneo (art. 3 Statuto)**

1. Il Codice Etico di Ateneo prevede l'istituzione di una Commissione Etica di Ateneo, nella composizione e con i compiti di cui al Codice Etico stesso, che dispone anche in merito alle modalità di funzionamento e procedurali.

#### **ART. 15**

##### **Il Consiglio dei Garanti (Art. 48 Statuto)**

1. Il Consiglio dei Garanti può essere costituito come organo di supporto tecnico – giuridico agli organi di governo dell'Ateneo, con il compito di formulare parere, su proposta degli organi stessi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia, ovvero alla loro modifica o revisione.
2. La sua composizione è disposta dallo Statuto di Ateneo. Il Consiglio dei Garanti si dota di un proprio Regolamento di funzionamento..

#### **ART. 16**

##### **Il Difensore Civico (Art. 48 Statuto)**

1. L'Ateneo può istituire il Difensore Civico, come organo di garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università, scegliendolo tra persone di particolare qualificazione esterna all'Ateneo.
2. Le modalità di svolgimento delle attività del Difensore Civico sono contenute in apposito Regolamento.

#### **ART. 17**

##### **Il Comitato dei Sostenitori (art. 41 Statuto)**

1. Il Comitato dei Sostenitori ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi del territorio.
2. La composizione ed i compiti del Comitato dei Sostenitori sono contenuti nello Statuto di Ateneo e nel relativo Regolamento di funzionamento.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE**

#### **ART. 18**

##### **Il Regolamento Quadro dei Dipartimenti**

1. Le disposizioni relative all'organizzazione dei Dipartimenti sono contenute nel Regolamento Quadro dei Dipartimenti, approvato ai sensi dello Statuto di Ateneo.

#### **ART. 19**

##### **La Conferenza dei Direttori di Dipartimento (Art. 27 Dipartimento)**

1. Il Rettore con proprio decreto costituisce la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.
2. La Conferenza è composta dai Direttori dei Dipartimenti costituiti nell'Ateneo, i quali eleggono al proprio interno il Presidente della Conferenza, che dura in carica tre anni accademici o sino al termine del suo mandato quale Direttore di Dipartimento.



3. L'elezione del Direttore della Conferenza avviene con le modalità di cui al Regolamento Elettorale di Ateneo.
4. Per l'elezione del Presidente della Conferenza non sono ammesse deleghe di voto.
5. La Conferenza è la struttura di coordinamento tra i Dipartimenti dell'Ateneo, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
6. Compiti della Conferenza sono lo studio e la discussione di problemi comuni relativi alla gestione dei Dipartimenti e allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, anche al fine di articolare specifiche proposte di soluzione da sottoporre all'attenzione degli organi di Ateneo competenti;
7. Salvo che per l'elezione del Presidente, i Direttori che per assenza o altro impedimento non possono partecipare ad una riunione della Conferenza, possono farsi sostituire dal Vice Direttore del Dipartimento, con diritto di voto.

#### **ART. 20**

##### **La Scuola di Ateneo (Art. 33 Statuto)**

1. Le Scuole di Ateneo sono strutture di raccordo tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, nell'ambito della didattica e dei servizi.
2. Esse possono essere istituite con le modalità di cui allo Statuto di Ateneo, per lo svolgimento delle funzioni in esso indicate.
3. L'organo deliberante della Scuola di Ateneo è composto dai direttori dei Dipartimenti in essa raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura non superiore al dieci per cento dei componenti dai Consigli di Dipartimento partecipanti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio (ovvero, ove siano stati nominati, Presidenti di Consiglio di Corso di Studio) o di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
4. L'organo deliberante di ogni Scuola di Ateneo è presieduto da un professore ordinario, detto Presidente della Scuola di Ateneo, eletto dai componenti dei Consigli di Dipartimento partecipanti, con le modalità di cui al Regolamento Elettorale di Ateneo, ed è nominato con Decreto del Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
5. Per quanto concerne la struttura di raccordo denominata Facoltà di Medicina e Chirurgia si rinvia a quanto stabilito nell'art. 44 dello Statuto ed al relativo Regolamento di funzionamento.

#### **ART. 21**

##### **La Commissione Paritetica docenti-studenti (art. 32 Statuto)**

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti, composta da numero pari di docenti e studenti, è istituita presso ciascun Dipartimento, ovvero Scuola di Ateneo, è competente a svolgere le funzioni di cui allo Statuto, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo deliberante della Scuola di Ateneo, ovvero dai relativi Regolamenti.

### **TITOLO IV**

#### **CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA E CENTRI DI SERVIZIO – FONDAZIONE UNIVERSITARIA “MARCO BIAGI”**

#### **Art. 22**

##### **Centri di Ricerca e di Servizio (Artt. 35 e 36 Statuto)**

1. I Centri interdipartimentali di Ricerca e di Servizio sono costituiti per le finalità e con le



modalità di cui allo Statuto di Ateneo. La relativa disciplina è contenuta in apposito Regolamento Quadro di funzionamento e nei singoli Regolamenti dei Centri, da approvarsi ai sensi dello Statuto di Ateneo.

#### **ART. 22/BIS**

##### **Fondazione universitaria Marco Biagi (Art. 59 comma 3 legge 23 dicembre 2000, nr. 388)**

1. E' stata costituita, ai sensi dell'art.59 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 la Fondazione universitaria Marco Biagi.
2. L'oggetto principale dell'attività della Fondazione è di coadiuvare l'Ateneo nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'alta formazione e della terza missione contribuendo al potenziamento dei rapporti tra Università, territorio e mondo del lavoro.

#### **TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 23**

##### **Rinvio ad altri regolamenti**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento generale, trovano applicazione i seguenti Regolamenti dell'Ateneo: Regolamento Didattico di Ateneo, Regolamento Elettorale di Ateneo, Regolamento Quadro dei Dipartimenti di Ateneo, Regolamento Quadro dei Centri di Ateneo, Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché i Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca approvati ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di Ateneo.

#### **ART. 24**

##### **Rapporti tra regolamenti**

1. In caso di contrasto, ove non sia diversamente disposto, le norme del presente Regolamento prevalgono sulle norme di tutti gli altri Regolamenti.

#### **ART. 25**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutte le materie qui disciplinate continuano ad applicarsi le norme legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.
2. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rientrano nel computo ai fini della non rielegibilità.
3. Alla costituzione o alla integrazione degli organi e delle strutture disciplinate dal presente Regolamento deve comunque provvedersi entro il termine massimo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.

#### **ART. 26**

##### **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università